

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 701

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SAPORITO, VENTRE, MONTINI, PINTO,
GUERRITORE, FABRIS, INZERILLO, COVELLO, TANI, NAPOLI e
RABINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1992

**Disposizioni in favore del personale a contratto
del Ministero degli affari esteri**

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma del Ministero degli affari esteri è stata, come è noto, al centro di numerosi dibattiti per diversi anni e furono presentati all'uopo vari disegni e proposte di legge di iniziativa parlamentare e governativa (da ultimo, nella scorsa legislatura, il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 2025 presentato al Senato della Repubblica il 21 dicembre 1989), che poi decaddero per lo scioglimento anticipato delle Camere o per la fine della legislatura.

In questa situazione, non certo di immediata soluzione, vi sono alcuni aspetti della progettata riforma che senz'altro sono prioritari rispetto ad altri, non foss'altro per il fatto che investono problemi che richiedono una immediata soluzione principalmente al fine di assicurare il normale funzionamento delle nostre rappresentanze all'estero, in attesa che maturino i tempi necessari per l'auspicato riordinamento.

Il persistente malcontento tra il personale in servizio all'estero può e deve essere eliminato con l'approvazione del seguente disegno di legge.

Ci si riferisce, in particolare, al personale a contratto assunto con pubblico concorso, come previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 462, che svolge ormai da molti anni un lodevole servizio e dimostra quotidianamente professionalità e serietà; qualità queste particolarmente apprezzate sia dalle nostre collettività all'estero sia dai capi missione.

Questi impiegati sono stati assunti con contratti a tempo indeterminato per svolgere mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto, ma in realtà, nella maggioranza dei casi, hanno svolto per anni mansioni certamente superiori a quelle della qualifica di appartenenza; considerato inoltre che il Ministero degli affari esteri non ha potuto

bandire i concorsi per l'inquadramento nei ruoli riservati a detto personale, come previsto dalla citata legge n. 462 del 1980, l'approvazione del presente disegno di legge risponderrebbe alla legittima aspettativa che in molti di loro si è creata.

A titolo meramente semplificativo si possono indicare alcune complesse funzioni che sono state loro in concreto affidate:

a) delega di firma di certificati di lavoro, di residenza, di pensione, di invalidità, malattia, vecchiaia e disoccupazione, notifiche commerciali, penali, civili, di comunicazione ad enti italiani e del Paese ospitante;

b) funzioni notarili con delega alla firma di atti, ad esclusione di quelli riservati al capo dell'ufficio consolare;

c) funzioni di interpretariato, segreteria e gestione di tutte le attrezzature di telecomunicazione e informatiche;

d) contatti con autorità ed enti locali, quali uffici per gli stranieri, enti assistenziali, banche e ditte, eccetera;

e) collaborazione negli uffici passaporti e visti, dello stato civile, della leva militare e negli uffici contabili.

La complessità e la molteplicità delle funzioni svolte conferiscono agli impiegati in questione un ruolo determinante ai fini del buon funzionamento dei nostri uffici all'estero, tant'è che lo stesso Ministero degli affari esteri, con una circolare dell'ormai lontano 23 ottobre 1980, affermava «essi rappresentano un elemento costitutivo degli uffici all'estero, in quanto rispondono all'esigenza di completare l'organico del personale di ruolo...».

E, tuttavia, a questi impiegati, che hanno adempiuto per anni con diligenza i molteplici compiti che sono stati loro affidati, è stata negata l'immissione nei ruoli organici,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a differenza di altre categorie di lavoratori, nonostante che la legge 13 agosto 1980, n. 462, avesse previsto il passaggio nei ruoli in via continuativa di detto personale a contratto in concomitanza con i concorsi pubblici che sarebbero stati banditi dal Ministero degli affari esteri. E, in effetti, la maggior parte dei contrattisti ha accumulato una notevole anzianità di servizio nella prospettiva della immissione in ruolo, ma fino a questo momento dette aspettative non sono state soddisfatte.

Per queste ragioni persiste nella categoria - come si è già detto dianzi - un grosso malcontento, che non giova certamente all'efficienza e alla funzionalità delle prestazioni che vengono ad essa richieste.

Gli impiegati a contratto si sono spontaneamente aggregati, hanno espresso numerosi rappresentanti ed hanno proposto, altresì, numerose azioni giudiziali collettive che pendono dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Nella situazione testè descritta si appalesa quanto mai opportuna, pertanto, l'esigenza del presente disegno di legge diretto anche allo scopo di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza delle nostre rappresentanze all'estero, in attesa

dei tempi necessariamente lunghi per la riforma della Farnesina. E questi scopi si conseguono anche instaurando tra l'Amministrazione e il personale italiano in servizio all'estero rapporti di reciproca soddisfazione.

L'articolo 1 prevede l'immissione, mediante concorsi per soli titoli, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri del personale a contratto in servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatico-consolari e assunto con contratto regolato dalla legge italiana, che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio e sia in possesso dell'idoneo titolo di studio.

L'inquadramento del personale in questione verrà attuato secondo le disposizioni della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

L'articolo 2 prevede l'immissione nei ruoli per il personale non in possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 regola la mobilità del personale a contratto immesso nei ruoli in base alla legge.

L'articolo 4 individua il finanziamento della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale a contratto dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri, assunto con contratto regolato dalla legge italiana per espletare mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio all'estero e che vi abbia maturato cinque anni di anzianità di servizio effettivo, è inquadrato, mediante concorsi per titoli ed a prescindere dai limiti di età, nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche funzionali previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

2. Al personale inquadrato nei ruoli del Ministero degli affari esteri, di cui al comma 1, si applicano i benefici previsti al nono e al decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni. I titoli di studio richiesti per l'accesso alle qualifiche superiori sono quelli previsti dalla citata legge n. 312 del 1980.

3. Le norme relative alle modalità di partecipazione ai concorsi, alla composizione delle commissioni giudicatrici ed alla natura dei titoli per i diversi profili sono stabilite con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previo parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

4. Entro i sei mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al comma 3 verrà bandito il primo dei concorsi di cui al comma 1.

5. I precedenti periodi di servizio non di ruolo prestati dal personale inquadrato nei

ruoli ai sensi del comma 1 possono, a domanda, essere riscattati ai fini del calcolo della buonuscita e del trattamento di quiescenza.

Art. 2.

1. Il personale assunto con contratto regolato dalla legge italiana, che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, potrà accedere mediante concorsi per titoli ad esso riservati nei corrispondenti profili delle qualifiche funzionali previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni. A detto personale si applicano i commi 2 e 5 dell'articolo 1.

2. I concorsi di cui al comma 1 verranno banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Potranno esservi ammessi, a prescindere dai limiti di età, coloro i quali avranno maturato, alla data di pubblicazione del bando di concorso, cinque anni di servizio continuativo e che siano in possesso dei titoli di studio indicati all'articolo 13 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 3.

1. Il personale a contratto immesso nei ruoli è assoggettato, per quanto concerne la mobilità, alle disposizioni che regolano il personale di ruolo.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1992 in lire 5 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1501 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

